

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Affari generali e convenzioni - UOS Contrattualizzazioni prestazioni sanitarie

OGGETTO: Rinnovo convenzione con BIBANCA S.P.A. (C.F.: 01583450901) per la cessione di finanziamenti su delega di pagamento ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

L'Estensore: Maria Pia Biundo	
Il presente Atto non contiene dati sensibili	Il Responsabile del Procedimento Andrea D'Amico
Il presente provvedimento si compone di n.9 pagine di cui n.5 pagine di allegati	<input type="text"/>
UOS Contrattualizzazioni prestazioni sanitarie Rosalia Di Trapani	UOC Affari generali e convenzioni Dott. Vincenzo Varia
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

VISTO CONTABILE	
<i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i>	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna
Il Funzionario	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il Direttore della UOC Affari generali e convenzioni in esecuzione della delega conferita da ultimo con Deliberazione n. 609 del 20/05/2021 dal Direttore Generale, adotta il presente provvedimento:

Premesso che:

- gli Istituti Finanziari possono concedere finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata e che le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- con deliberazione n. 1095 del 28/12/2011 è stato approvato da questa A.S.P. il regolamento inerente i finanziamenti su delega di pagamento a tasso fisso da concedere ai propri dipendenti;
- con deliberazione n. 263 del 15/11/2012 è stato approvato da questa A.S.P. uno schema di convenzione per procedere alla stipula di convenzioni con Istituti di credito e Società finanziarie autorizzate ed iscritte nell'elenco speciale della Banca di Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 385/1993, che appartengano per almeno il 51% del capitale sociale a Istituti di credito o gruppi bancari;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2017, concernente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, per il II° trimestre ha modificato le classi di importo relative alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" da € 5.000,00 a € 15.000,00;
- con deliberazione n. 199 del 07/07/2017 è stato modificato l'art. 11 dello schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 263 del 15/11/2012 per la concessione di finanziamenti su delega di pagamento ai dipendenti di questa A.S.P., nella parte inerente le classi di importo relative alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", che aumentano da € 5.000,00 a € 15.000,00, così come specificato nel predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la seguente documentazione agli atti dell'U.O.C. proponente:

- la pec del 04/11/2024, assunta al prot. n. ASP/516122/2024 di pari data, con cui la BIBANCA S.P.A. (C.F.: 01583450901) ha trasmesso manifestazione di interesse al rinnovo della convenzione per la cessione di finanziamenti su delega di pagamento ai dipendenti della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- la pec di riscontro del 13/11/2024, con la quale, è stata trasmessa alla Società il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà per l'opportuna compilazione e sottoscrizione, al fine di avviare l'*iter* istruttorio volto alla stipula della convenzione di cui in oggetto;
- la nota prot. n. ASP/210077/2025 del 22/04/2025, con la quale, in riscontro alla suindicata pec, è stata trasmessa dalla Società la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà debitamente compilata e sottoscritta dal procuratore speciale, Gennaccaro Michele Mariano, per la sottoscrizione della convenzione, giusta procura speciale autenticata in data 15/05/2024, dal Notaio Dott.ssa Piras Antonietta, repertorio n. 7.440, allegata alla stessa, nonché la visura camerale della Società;
- la nota prot. n. ASP/213376 del 23/04/2025, con la quale è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Ufficio del Casellario Giudiziale il rilascio dei certificati del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 28 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 s.m.i con riferimento ai membri della compagine sociale e al procuratore speciale;
- la nota prot. n. ASP/213405 del 23/04/2025, con la quale è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, in quanto competente per territorio, il rilascio del certificato dei carichi pendenti ai sensi del D.P.R. n. 313/2002 s.m.i. e dell'art. 60 c.p.p., con riferimento ai membri della compagine sociale e al procuratore speciale;
- il D.U.R.C. *On Line* emesso dallo Sportello Unico Previdenziale I.N.A.I.L.-I.N.P.S. del 28/07/2025 attestante la regolarità contributiva da parte della BIBANCA S.P.A, con scadenza/validità 25/11/2025;
- il Documento di verifica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, richiesto con nota prot. n. ASP/178799 del 03/04/2025, dal quale non risultano iscritte a carico della BIBANCA S.P.A. procedure concorsuali in corso o pregresse;
- l'iscrizione alla G.I.A.V.A. - Albi ed Elenchi di Vigilanza verificata presso il sito della Banca d'Italia, al n. 5199.

Dato atto che la BIBANCA S.P.A., sede legale in Sassari, Viale Mancini n. 2, CAP 07100, Partita I.V.A. 03830780361 e Codice Fiscale 01583450901, risulta iscritta al Registro delle imprese di Sassari, numero REA n. SS103585 al numero 01583450901;

Dato atto che i dipendenti della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo potranno stipulare con la BIBANCA S.P.A. contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento e che l'effettuazione delle trattenute verrà eseguita da questa A.S.P. a mezzo dei competenti Uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime, destinate ad essere accreditate all'Istituto Finanziario di riferimento, attraverso il sistema dell'U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane;

Dato atto che suddetta Società dovrà impegnarsi a espletare la propria attività solo ed esclusivamente tramite Agenti in Attività Finanziaria con mandato diretto, nonché a garantire che a tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione specificata all'art. 11 della convenzione in oggetto e di seguito indicata:

- a) 8 punti per gli importi fino a € 15.000,00
- b) 6 punti per gli importi superiori a € 15.000,00;

Ritenuto, conseguentemente, di potere rinnovare la convenzione con la BIBANCA S.P.A, per la concessione di finanziamento su delega di pagamento ai dipendenti di questa A.S.P., come da schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che la suddetta convenzione avrà durata triennale, con esclusione del tacito rinnovo, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima mediante firma digitale delle parti;

Vista la nota prot. n. ASP/566959 del 2.12.2024, integrata con nota prot. n. ASP/131627 del 11.3.2025, di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dr. Andrea D'Amico, assegnato alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente P.I.A.O. 2025/2027 dell'A.S.P. di Palermo;

DETERMINA:

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Rinnovare** la convenzione con la BIBANCA S.P.A, sede legale in Sassari, Viale Mancini n. 2, CAP 07100, Partita I.V.A. 03830780361 e Codice Fiscale 01583450901, per la concessione di finanziamenti su delega di pagamento ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, come da schema parte integrante del presente provvedimento, con riserva di adottare eventuali provvedimenti in relazione all'esito delle verifiche sopraccitate;
2. **Dare atto** che la suddetta convenzione avrà durata triennale, con esclusione del tacito rinnovo, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima mediante firma digitale delle parti;
3. **Dare atto** che suddetta Società dovrà impegnarsi a espletare la propria attività solo ed esclusivamente tramite Agenti in Attività Finanziaria con mandato diretto, nonché a garantire che a tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione specificata all'art. 11 della convenzione in oggetto e di seguito indicata:
 - a) 8 punti per gli importi fino a € 15.000,00
 - b) 6 punti per gli importi superiori a € 15.000,00;
4. **Dare atto** che i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo potranno stipulare con la BIBANCA S.P.A contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento e che l'effettuazione delle trattenute verrà eseguita da questa A.S.P. a mezzo dei competenti Uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime, destinate ad essere accreditate all'Istituto Finanziario di riferimento, attraverso il sistema dell' U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane;
5. **Dare atto** che la BIBANCA S.P.A si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi relativi al numero di delegazioni attivate nel periodo di validità della convenzione e, in particolare, sono obbligati a corrispondere l'onere nella

misura fissata pari a € 18,00 per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 mensili per ogni altra delega attiva, fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, salvo eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi i quali saranno applicati anche alle delegazioni già in essere;

6. **Notificare** il presente provvedimento alla BIBANCA S.P.A, al Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali e al Direttore della U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza.

CONVENZIONE

tra

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (A.S.P.), con sede legale sita in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 24, C.F. e P. IVA 05841760829, rappresentata dal Direttore Sanitario Dr. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo, ai sensi dell'art.3 c.6 del D.lgs. 502/1992, nella persona del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni del Dipartimento Risorse Umane, Dr. Vincenzo Varia, nato a _____ il _____, giusta Deliberazione n. 609 20/05/2021 che attribuisce tra le funzioni e gli atti delegati alla Dirigenza Aziendale la stipula delle Convenzioni con le banche e/o società finanziarie per prestiti ai dipendenti e di cessione del quinto-Accreditamento istituti di credito;

e

la Società _____, con sede legale in _____, in Via _____, CAP _____, Partita I.V.A. e Codice Fiscale _____, iscrizione al Registro delle Imprese di _____, numero REA __ - _____, (Codice ABI n. _____ e/o al n. _____ dell'Albo degli Intermediari Finanziari), di seguito "Istituto", in persona del _____ Dr./Sig. _____, nato a _____, il _____, Codice Fiscale _____;

premessi che

- La presente convenzione disciplina esclusivamente le modalità operative, gli obblighi e le responsabilità reciproche tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP Palermo) e l'Istituto contraente in riferimento ai contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche;
- La cessione del quinto è un istituto giuridico che obbliga l'Amministrazione a effettuare la trattenuta diretta sullo stipendio del dipendente fino al limite massimo di un quinto (1/5) della retribuzione netta mensile. Essa deve essere obbligatoriamente eseguita nei limiti della quota cedibile disponibile;
- l'Istituto opera nel mercato del credito e può concedere finanziamenti ai dipendenti dell'A.S.P. di Palermo da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- La delegazione di pagamento, pur configurandosi come modalità analoga di rimborso mediante trattenuta stipendiale, costituisce invece un atto facoltativo per l'Amministrazione e può essere autorizzata solo previa espressa valutazione discrezionale da parte dell'ASP Palermo e nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
- L'Istituto contraente prende atto che la presente convenzione non costituisce impegno preventivo o obbligo per l'Amministrazione a ricevere, processare o accettare richieste di delegazione di pagamento;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'A.S.P. non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi.

visti

- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- il regolamento aziendale adottato in materia dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo giusta Deliberazione n. 1095 del 28/12/2011.

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'A.S.P. autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della L. n. 311/2004, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'A.S.P., non può, comunque, per nessun motivo, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi, comunque in osservanza dell'art. 39 D.P.R. n. 180/1950.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'A.S.P. a mezzo dei competenti Uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. n. 295/1939, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dalla Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti su conto corrente bancario

intestato a _____, Codice IBAN: _____, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "*una tantum*" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'A.S.P., dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'A.S.P., quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula mediante firma digitale delle parti, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività solo ed esclusivamente tramite Agenti in Attività Finanziaria con mandato diretto rilasciato da _____, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) 8 punti per gli importi fino a € 15.000,00
- b) 6 punti per gli importi superiori a € 15.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore con estremi anagrafici
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'A.S.P., entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

La _____ s'impegna a comunicare all'Ufficio competente dell'A.S.P., l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e le rispettive persone fisiche autorizzate a compiere gli atti amministrativi relativi alle singole pratiche.

Art. 14

L'Istituto e la A.S.P. si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li _____

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni
Dr. Vincenzo Varia

Per la _____
Il Legale Rappresentante/firmatario
